



Alla c.a. Settore Autorizzazioni integrate ambientali

e p.c. Cartiere Modesto Cardella Spa

ARPAT – Dipartimento di Lucca

Azienda USL Toscana nord ovest Zona Piana di Lucca -  
Dipartimento prevenzione

Comune di Lucca - SUAP

**OGGETTO:** Legge regionale 10/2010 art. 58. Richiesta di parere per modifiche (AIA - cod. aramis 56205) nello stabilimento cartario sito in San Pietro a Vico, nel comune di Lucca (LU). Proponente Cartiere Modesto Cardella Spa. Nota di risposta.

In riferimento alla nota di codesto Settore del 18/10/2022 (prot. 0397384) e relativi allegati, come integrata con nota del 20/10/2022 (prot. 0401214) recante richiesta di parere in merito alla necessità di attivare un procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, con riferimento ad alcune modifiche (AIA - cod. aramis 56205) nello stabilimento sito in San Pietro a Vico nel comune di Lucca (LU), proponente Cartiere Modesto Cardella Spa, si comunica quanto segue.

La cartiera in questione:

- è dotata di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rinnovata e riesaminata, ai sensi dell'art. 29 octies c. 3 lett. a), con determinazione dirigenziale n. 2154 del 19.5.2015 della Provincia di Lucca;
- rientra tra quelli di cui alla lettera d) "*Impianti industriali destinati: - alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno*" dell'allegato III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- è stata oggetto di un procedimento di VIA postuma con modifiche, in occasione del rinnovo della derivazione di acque di falda, conclusa favorevolmente con Delibera di Giunta Regionale n. 578 del 24.5.2021 con prescrizioni e raccomandazioni;
- è attualmente in corso il procedimento di aggiornamento dell'AIA.

Le modifiche, poste all'esame del Settore scrivente, riguardano in particolare:

1. sostituzione dell'attuale sistema di sgrigliatura per la pulizia delle acque meteoriche dilavanti convogliate prima del loro riutilizzo nel processo produttivo;
2. inserimento di due filtri, di cui uno a protezione della sezione anaerobica dell'impianto di depurazione e uno sul circuito interno delle acque, per il recupero dei solidi sospesi;
3. sostituzione di una cisterna da 500 mc con una di capacità pari a 2000 mc destinata allo stoccaggio di acqua cosiddetta "di fabbricazione".

Il Proponente nella documentazione trasmessa, a supporto della non sostanzialità delle modifiche in esame, evidenzia che:



- modifica 1., si configura come una mera sostituzione dell'attuale sistema di recupero delle acque meteoriche e di processo convogliate, con un nuovo sistema più performante;
- modifica 2., consiste nell'installazione di due filtri per ottimizzare il recupero dei solidi sospesi nel circuito delle acque interne e nella linea di alimentazione alla sezione anaerobica;
- modifica 3., la nuova cisterna dotata di copertura sarà destinata a contenere acqua di fabbricazione ovvero proveniente dai circuiti interni connessi con il ciclo produttivo. La maggiore capacità consentirà di avere stoccaggi adeguati e con una sensibile riduzione dei solidi sospesi mentre la tina da 500 mc sarà riconvertita a stoccaggio impasto.

Ciò premesso, dato atto che, per quanto descritto nella documentazione trasmessa dal proponente come sopra evidenziato, il progetto di modifica della esistente installazione di cartiera:

- non determina significative modifiche tecnologiche;
  - è finalizzata a migliorare la gestione delle acque meteoriche e di quelle di processo;
  - non determina variazioni nei comparti emissioni in atmosfera consumi e scarichi idrici e produzione di rifiuti;
  - non incide sulla capacità produttiva;
  - non determina variazione significativa per quanto attiene il clima acustico;
- si tratta quindi di stabilire se tale modifica rientri o meno tra quelle di cui al punto 8 lettera t dell'allegato IV, cioè se la medesima sia da considerarsi sostanziale o meno.

La legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 come da ultimo modificata dalla l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 ("Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)", all'art. 58 "Modifiche progettuali sostanziali e non sostanziali", prevede che:

1. *Il proponente, ove ravvisi la necessità di apportare modifiche ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, presenta all'autorità competente una specifica istanza, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta.*
2. *L'autorità competente, a seguito di specifica istruttoria che tiene conto degli impatti cumulativi sull'ambiente con il progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, stabilisce se le modifiche proposte siano sostanziali o non sostanziali; nel caso le modifiche siano ritenute sostanziali, il relativo progetto deve essere sottoposto alle procedure di VIA.*
3. *Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente prende in esame:*
  - a) *quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettere l) ed l bis), del d.lgs. 152/2006 nonché dalla lettera t) dell'allegato IV al medesimo decreto;*
  - b) *se il progetto di modifica determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua;*
  - c) *se il progetto di modifica determina un cambiamento significativo di tecnologia;*
  - d) *se il progetto di modifica determina un incremento significativo di dimensione;*
  - e) *se il progetto di modifica determina un incremento significativo dei fattori di impatto.*”;

L'art. 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale") definisce le modifiche e le modifiche sostanziali nel modo che segue:

- “ [...] l) *modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;*
- l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con*



*riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa; [...]*".

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- lettera d) dell'allegato III parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- il punto 8 lettera t) dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006;
- l'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19R/2017;
- la l.r. 22/2015;

si ritiene che le modifiche proposte non costituiscano variazione alle caratteristiche fisiche e strutturali della installazione esistente, né un suo potenziamento, ma che tuttavia ne costituiscano una variazione tecnica per quanto attiene la gestione delle acque meteoriche e di quelle di processo. Tale variazione, a giudizio del Settore scrivente, non è comunque sostanziale e suscettibile di provocare impatti negativi e significativi sull'ambiente, in quanto non determina incrementi di dimensione o un cambiamento di localizzazione, non determina un incremento significativo dei fattori di impatto. Infatti le modifiche hanno lo scopo di migliorare la gestione delle acque meteoriche e di quelle di processo.

Pertanto si ritiene che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale di un impianto esistente. Tuttavia si raccomanda che quanto dichiarato dal proponente per quanto attiene la gestione delle acque meteoriche e di processo sia controllato attraverso attività di monitoraggio da inserirsi nello specifico Piano previsto nell'ambito degli adempimenti in materia di AIA.

Si ricorda infine al proponente il documento di riferimento per la corretta conduzione ambientale dei cantieri per la realizzazione delle opere, redatto da ARPAT nel gennaio 2018 "Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale", disponibile sul sito web della Agenzia. Si ricorda inoltre di aggiornare i documenti di salute e di sicurezza di cui al d.lgs.81/2008 in relazione alla prevista modifica.

Si chiede al Settore Autorizzazioni integrate ambientali di inviare al Settore scrivente l'atto autorizzativo adottato in esito al presente parere.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si comunica al proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Si chiede infine al proponente, di portare a conoscenza dei propri consulenti l'informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.



Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Paolo Dall'Antonia (tel. 055 4386450) e-mail [paolo.dallantonia@regione.toscana.it](mailto:paolo.dallantonia@regione.toscana.it) ;
- Lorenzo Galeotti (tel. 055 4384384) e-mail [lorenzo.galeotti@regione.toscana.it](mailto:lorenzo.galeotti@regione.toscana.it) .

Distinti saluti

La Responsabile  
*Arch. Carla Chiodini*

PDA/LG

**Informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.**

Ai sensi dell'articolo 14 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica (VIA - VAS); il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010 . I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it));
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati ([urp\\_dpo@regione.toscana.it](mailto:urp_dpo@regione.toscana.it));
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.